

N. R.G. 1554/2020 V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso ex art. 337 c.c. con il quale X

ha chiesto:

- di adottare urgentemente e *inaudita altera parte* i provvedimenti più opportuni per consentire l'attuazione, anche nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, del decreto definitivo 08/02/2019 con cui questo Tribunale, a definizione del procedimento n. 936/18 RG, ha determinato i tempi e le modalità di frequentazione del padre – residente a Bolzano - con il figlio minore Y, collocato presso la madre Z Reggio Emilia, consentendo il prelievo del figlio nei fine settimana previsti e il recupero di quelli persi;
- di chiarire che, in base al predetto decreto, il prelievo del minore da parte del padre debba avvenire presso la scuola del bambino, a partire dal momento di riapertura degli istituti scolastici, invitando la sig.ra Z a non prelevare il minore prima dell'orario previsto per l'uscita da scuola;

esaminata la documentazione allegata;

osservato, quanto alla prima domanda:

- che il decreto 8.02.19 di questo Tribunale mantiene la sua efficacia e cogenza anche nell'attuale contesto di emergenza sanitaria;
- che dall'esame della corrispondenza fra i rispettivi legali, prodotta da parte ricorrente, pare che il dissenso della madre alle visite paterne in questo periodo si fondi, in via sostanzialmente esclusiva, sul generico rischio di contagio derivante dallo spostamento;
- che, invero, la trasferta del minore dalla casa della madre (o dei nonni materni, ove pare attualmente alloggiare) alla casa del padre, effettuata in macchina e in presenza del solo padre, non pare comporti - di per sé - un aumento di tale rischio;
- che evidentemente entrambi i genitori sono tenuti all'adozione delle cautele e dei presidi sanitari, evitando del tutto lo spostamento in presenza di sintomi propri, del figlio o dei familiari conviventi;
- che in tale contesto appare comunque opportuno limitare gli spostamenti accorpendo i periodi di competenza del padre, peraltro non fruiti nel mese di marzo (secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente), tenendo conto altresì della stessa proposta effettuata da parte resistente tramite il proprio legale di consentire una permanenza più lunga di Thomas presso il padre in occasione del periodo pasquale, il quale peraltro nel corrente anno sarebbe stato di intera spettanza del padre (cfr. corrispondenza in atti);
- che tale soluzione è resa praticabile anche dall'attuale condizione di "non occupazione" del padre;



ritenuto pertanto di invitare, sin da ora, la resistente ad attenersi alle disposizioni contenute nel provvedimento 8.02.19 di questo Tribunale, disponendo, quanto all'attuazione di tale decreto nell'attuale contesto emergenziale, che Y stia con il padre dall'11 al 21 aprile; il padre provvederà personalmente ad andare a prendere il figlio e a riportarlo dalla madre al termine del periodo; ciò se e in quanto compatibile con le condizioni di salute di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i familiari conviventi, con le disposizioni attualmente vigenti in materia di contenimento del rischio di contagio e fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di adottare tutte le misure e le cautele necessarie; successivamente a tale periodo le frequentazioni riprenderanno secondo il normale calendario;

ritenuto inoltre di assegnare a Z termine sino al 9.04.20 per segnalare specifiche e concrete ragioni di dissenso su questo esclusivo punto (permanenza di Y presso il padre nel periodo sopra indicato);

ritenuto che, considerata l'urgenza e la particolarità della situazione, debba essere disposta la notifica del presente provvedimento alla resistente ex art. 151 c.p.c. a mezzo pec o, in mancanza, a mezzo e-mail;

ritenuto, quanto alla seconda domanda del ricorrente, che allo stato – considerata la chiusura degli istituti scolastici – non vi sia urgenza di provvedere;

visto l'art. 337 c.c.

#### P.Q.M.

INVITA sin da ora Z ad attenersi alle disposizioni contenute nel provvedimento 8.02.19 di questo Tribunale (n. RG. 936/18) in ordine alle frequentazioni del padre con il figlio; DISPONE, quanto all'attuazione del predetto decreto nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, che Y stia con il padre dall'11 al 21 aprile; il padre provvederà personalmente ad andare a prendere il figlio e a riportarlo dalla madre al termine del periodo; ciò se e in quanto compatibile con le condizioni di salute di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i familiari conviventi di entrambi i genitori, con le disposizioni attualmente vigenti in materia di contenimento del rischio di contagio e fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di adottare tutte le misure e le cautele necessarie; successivamente a tale periodo le frequentazioni riprenderanno secondo il normale calendario;

DISPONE che il ricorrente notifichi il presente provvedimento entro il 6.04.20 alla resistente a mezzo pec o, in mancanza, a mezzo e-mail;

ASSEGNA alla resistente termine sino al 9.04.20 per segnalare specifiche e concrete ragioni di dissenso su questo esclusivo punto (permanenza di Y presso il padre nel periodo sopra indicato).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente.

Reggio Emilia, 4 aprile 2020

Il Giudice Tutelare

*Francesca Malgoni*

